

Appendice

ACCONTO IVA (RIGO VH17)

L'obbligo del versamento dell'acconto IVA, da effettuare annualmente entro il 27 dicembre, è stato introdotto con l'articolo 6, commi da 2 a 5-quater, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni (cfr. al riguardo le circolari n. 52 del 3 dicembre 1991, n. 73 del 10 dicembre 1992 e n. 40 dell'11 dicembre 1993, ris. n. 157 del 23 dicembre 2004). Per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, individuati con decreto 24 ottobre 2000, n. 366, e per quelli che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ecc., individuati con decreto 24 ottobre 2000, n. 370, l'art. 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2004, n. 311, ha introdotto un particolare metodo di determinazione dell'acconto. In particolare è stato previsto che i citati soggetti che, nell'anno precedente, abbiano versato IVA per un ammontare superiore ai due milioni di euro, sono tenuti a determinare l'acconto in misura pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso. Tale metodo di calcolo dell'acconto esclude sia il metodo storico, sia quello previsionale, mentre permane la facoltà di utilizzare il cosiddetto metodo di calcolo effettivo previsto dal comma 3-bis dell'art. 6 della legge n. 405 del 1990 (cfr. circ. n. 54 del 23 dicembre 2005 e ris. n. 144 del 20 dicembre 2006).

I soggetti di cui al comma 01 dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 gennaio 2015 (split payment), come modificato dal decreto ministeriale 27 giugno 2017, effettuano il versamento dell'acconto di cui all'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, secondo le modalità ivi previste tenendo conto anche dell'imposta divenuta esigibile ai sensi del citato decreto (cfr. circolare 28/E del 15 dicembre 2017).

AGENZIE DI VIAGGIO

SEZIONE 1 - Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter)

L'articolo 74-ter reca la disciplina fiscale dell'attività svolta dalle agenzie di viaggio e turismo, che organizzano e vendono in proprio, o tramite mandatario, i pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e connessi servizi, manifestazioni, convegni e simili che comportano più di una prestazione verso il pagamento di un corrispettivo unitario, che costituisce un'unica operazione. Dal punto di vista oggettivo si precisa che i pacchetti turistici sono quelli costituiti ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111.

Sono parimenti soggette al regime speciale con il metodo detrattivo base da base le prestazioni relative ai servizi turistici singoli di cui al comma 5-bis dell'art. 74-ter, allorché questi ultimi siano precedentemente acquisiti nella disponibilità della agenzia di viaggio e turismo. Per servizi singoli s'intendono le acquisizioni "in blocco" di servizi turistici singoli (quali, ad esempio, camere d'albergo o posti volo) indipendentemente da una specifica richiesta del viaggiatore. Le stesse disposizioni si rendono applicabili agli organizzatori di giri turistici, intendendosi per tali i soggetti in qualsiasi forma strutturati (associazioni, enti pubblici o privati, ecc.) che pongono in essere e mettono a disposizione dei viaggiatori pacchetti turistici secondo la definizione contenuta nel primo comma del citato articolo 74-ter. Il particolare regime di applicazione del tributo non si applica, invece, alle agenzie di viaggio e turismo che svolgono attività di mera intermediazione nei confronti dei clienti, cioè che agiscono in nome e per conto dei viaggiatori, rendendosi applicabile in tale ipotesi l'ordinario criterio di determinazione dell'IVA fondato sul sistema detrattivo "imposta da imposta". In tale categoria di operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, le prenotazioni di alberghi, le prenotazioni di viaggi, la vendita di biglietti di trasporto, i servizi relativi alla vidimazione di passaporti e similari, effettuati su richiesta del viaggiatore. Per ulteriori chiarimenti riguardanti il regime speciale applicabile al predetto settore si rimanda alla circolare ministeriale 24 dicembre 1997, n. 328/E ed al regolamento applicativo approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 340.

Per la determinazione dei dati da indicare nei quadri di cui si compone la dichiarazione è stato predisposto il seguente prospetto A che deve essere compilato preliminarmente ed esibito su richiesta dell'ufficio finanziario competente.

PROSPETTO A DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

RIGO	VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
1	Interamente nella UE		
2	Interamente fuori UE		
3	Misti		
4	TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3)		
5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		
6	per la parte fuori UE		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE			
7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5: rigo 3) x 100	%	
8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 – rigo 8)		
11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2022)		
13	Base imponibile lorda [rigo 9 – (rigo 11 + rigo 12)] ovvero		
14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) – rigo 9]		
15	Base imponibile netta al 22%		

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL PROSPETTO A:

- Nel **rigo 1** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea (UE);
- nel **rigo 2** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente fuori del territorio della UE;
- nel **rigo 3** indicare l'ammontare dei corrispettivi e dei costi relativi a viaggi misti, cioè eseguiti in parte nel territorio della UE ed in parte fuori UE;
- nel **rigo 4** indicare il totale dei corrispettivi e dei costi di cui ai righi precedenti;
- nei **rigli 5 e 6** indicare i costi relativi ai viaggi misti (di cui al rigo 3), distintamente per la parte UE e per la parte fuori UE;
- nel **rigo 7** indicare la percentuale dei costi misti $[(\text{rigo 5} : \text{rigo 3}) \times 100]$;
- nel **rigo 8** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi ai viaggi misti per la parte UE, determinato moltiplicando l'importo dei corrispettivi del rigo 3 per la percentuale risultante al rigo 7;
- nel **rigo 9** indicare l'ammontare dei corrispettivi imponibili, risultante dalla somma dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei corrispettivi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 8);
- nel **rigo 10** indicare l'ammontare dei corrispettivi relativi a viaggi eseguiti fuori della UE, determinato sommando l'importo dei rigi 2 e 3 e sottraendo l'importo di cui al rigo 8.
Si precisa che il relativo ammontare concorre con le altre operazioni non imponibili effettuate, ai fini della eventuale richiesta di rimborso (rigo VX4, campo 3, codice 3);
- nel **rigo 11** indicare l'ammontare dei costi deducibili, ricavato dalla somma dei costi relativi a viaggi eseguiti interamente nella UE (rigo 1) e dei costi relativi a viaggi misti per la parte UE (rigo 5);
- nel **rigo 12** indicare il credito di costo relativo all'anno precedente, desumibile dal rigo 14 del prospetto A della dichiarazione IVA/2023 relativa all'anno 2022;
- nei **rigli 13 e 14** che sono alternativi tra di loro, va indicata rispettivamente la base imponibile lorda ovvero il credito di costo risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$[\text{rigo 9} - (\text{rigo 11} + \text{rigo 12})]$$

Se il risultato è positivo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 13, mentre se è negativo, il relativo importo deve essere riportato nel rigo 14, ma con il segno positivo;

- nel **rigo 15** indicare la base imponibile netta al 22 %.

Riporto dei dati del prospetto nei quadri della dichiarazione

Ai fini della determinazione del volume di affari e del totale degli acquisti, alcuni dati del prospetto A devono essere riportati nei quadri VE e VF, con i criteri sotto esposti:

a) se risulta una base imponibile lorda (ossia se è stato compilato il rigo 13) l'importo di cui al rigo 15 (base imponibile netta al 22%) va riportato al rigo **VE23**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni imponibili eventualmente effettuate.

La restante parte dei corrispettivi, determinata dalla differenza tra il totale risultante al rigo 4 e l'importo di cui al rigo 13, deve essere riportata al rigo **VE32**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate;

b) nel caso in cui risulti un credito di costo (ossia se è compilato il rigo 14), il totale dei corrispettivi di cui al rigo 4 va riportato al rigo **VE32**, in aggiunta agli importi delle altre operazioni non imponibili eventualmente effettuate.

In entrambe le ipotesi il totale dei costi di cui al rigo 4 va riportato al **rigo VF18, campo 1**, in aggiunta agli importi degli acquisti non imponibili eventualmente effettuati, ad eccezione degli acquisti effettuati da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi da indicare nel rigo **VF19**.

AGRICOLTURA

1. Concetto di produttore agricolo

Si considerano produttori agricoli ai sensi dell'art. 34, secondo comma:

- a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi, crostacei, nonché di allevamento di rane;
- b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessione di prodotti in applicazione di regolamenti dell'Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
- c) le cooperative, i loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. Gli organismi associativi che provvedono alla vendita di prodotti agricoli prevalentemente prodotti dai soci applicano il regime speciale di detrazione sulla totalità delle cessioni di prodotti agricoli ed ittici rientranti fra quelli elencati nella tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. circolare n. 1 del 17 gennaio 2006).

2. Regime speciale IVA per i produttori agricoli

Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 effettuate dai produttori agricoli, indipendentemente dal volume d'affari realizzato, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 34 che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6 dello stesso articolo 34.